



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**POLIZIA LOCALE E MESSI**

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 93 DEL 10/09/2021**

**OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA ZONA A TRAFFICO LIMITATO 2021 (Z.T.L. ESTIVA).  
PROROGA FINO ALLE ORE 06:00 DEL 20/09/2021.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**Premesso** che la Giunta Comunale nell'interesse della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dell'incolumità dei cittadini, con delibere n. 70 del 18/3/1999 e n. 123 del 09/06/2020 ha istituito/adequato le Zone a Traffico Limitato, dettando le linee guida per l'istituzione, l'attuazione e la regolamentazione delle stesse;

**Vista** l'informativa della Giunta Comunale che ha determinato, nella seduta del 25/05/2021, gli orari e le date di vigenza della Z.T.L. per l'anno 2021, così come disciplinata dall'ordinanza nr. 55 del 5/06/2021;

**Considerato** il persistere delle favorevoli condizioni ambientali che comportano la presenza di numerosi turisti per cui si ritiene opportuno prolungare la vigenza della Zona a Traffico Limitato (ZTL estiva) per un'altra settimana;

**Visti** gli articoli: 1 comma 1°; 3 punto 54; 7 comma 1° lett. a e commi 4° e 9°; 158 comma 2° lett. I; 159 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - successive modificazioni e relative norme regolamentari;

### **O R D I N A**

- 1) la premessa è parte integrante del dispositivo.
- 2) che le prescrizioni dell'ordinanza n. 55 del 5/06/2021 siano prorogate fino alle ore 06:00 del 20/09/2021.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione a: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3° del D.Lgs. n° 285/92; Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto in applicazione della Legge 6/12/71 n° 1034.

Al Settore Tecnico di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

È da considerarsi abrogata/sospesa, per il periodo sopra menzionato ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.